

XII LEGISLATURA

REGIONE LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale l'8 novembre 2023 ha approvato la

DELIBERAZIONE N. 13

concernente:

“MODIFICA DELL’INTRODUZIONE 1.2.1 DEL PARAGRAFO 1.2 “CRITERI DI LOCALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DEI RIFIUTI SPECIALI” DELL’ALLEGATO A “SEZIONE CRITERI DI LOCALIZZAZIONE” AL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI DELLA REGIONE LAZIO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 5 AGOSTO 2020, N. 4”

Testo coordinato formalmente ai sensi dell’articolo 71 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO lo Statuto;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale) e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di Contabilità) che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della l.r. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. 11/2020;

VISTA la legge regionale 30 marzo 2023, n. 1 (Legge di stabilità regionale 2023);

VISTA la legge regionale 30 marzo 2023, n. 2 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2023, n. 91 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2023, n. 92 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 aprile 2023, n. 127 (Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2023-2025 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 aprile 2023, n. 132 (Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2022 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 aprile 2023, n. 133 (Variazioni del bilancio regionale 2023-2025, conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche, e in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 42, commi da 9 a 11, del medesimo d.lgs. n. 118/2011);

VISTA la legge regionale 31 luglio 2023, n. 8 (Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Disposizioni varie);

VISTA la nota a firma del Direttore generale prot. n. 866060 del 1° agosto 2023, con la quale sono fornite le indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2023-2025;

VISTA la legge regionale 14 agosto 2023, n. 10 (Assestamento delle previsioni di bilancio 2023-2025. Disposizioni varie);

VISTA la legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e successive modifiche;

VISTA la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;

VISTA la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

VISTA la direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche e, in particolare, la Parte IV, Titolo I;

VISTO il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio), con il quale sono state apportate modifiche alla Parte IV del d.lgs. 152/2006;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica 24 giugno 2022, n. 257 (Adozione del Programma Nazionale per la Gestione dei rifiuti) con valenza per gli anni dal 2022 al 2028);

VISTA la direttiva 1999/31/CE;

VISTA la direttiva 2008/98/CE e la gerarchia prevista nella gestione dei rifiuti secondo le seguenti priorità di intervento:

- prevenzione: insieme delle misure atte a ridurre la quantità di rifiuti, gli impatti negativi dei rifiuti sull'ambiente e sulla salute umana anche attraverso l'*ecodesign*, l'estensione della durata di vita dei prodotti e il riutilizzo;
- preparazione per il riutilizzo: insieme delle operazioni di recupero volte a controllo, pulizia o riparazione, con le quali prodotti o componenti di prodotti che sono diventati rifiuti vengono preparati in modo da poter essere riutilizzati senza altri trattamenti preparatori;

- riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso la quale i materiali di scarto vengono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze; dette operazioni includono anche il riciclaggio della frazione organica sotto forma di *compost*;
- recupero anche energetico: qualsiasi altra operazione il cui risultato principale è un rifiuto che serve a uno scopo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una funzione particolare, o un rifiuto preparato per assolvere tale funzione, in un impianto o nell'economia in generale;
- smaltimento: qualsiasi operazione che non sia di recupero;

VISTI

- il d.lgs. 116/2020 che ha recepito le direttive comunitarie del cosiddetto “Pacchetto economia circolare” e ha introdotto, all’articolo 198 *bis* del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti;
- il decreto del Ministro della transizione ecologica 257/2022 che, in attuazione dell’articolo 198 *bis* del d.lgs. 152/2006, ha approvato il Programma Nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR),
- il decreto del Ministro della transizione ecologica 9 agosto 2021, n. 47 (Linee guida sulla classificazione dei rifiuti);
- il decreto del Ministro della transizione ecologica 28 settembre 2022, n. 360 (Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 213 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio);
- il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 10 luglio 2023, n. 119 (Regolamento recante determinazione delle condizioni per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 214 *ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

VISTO il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti) e successive modifiche;

VISTO l’articolo 199 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche che stabilisce l’obbligo per le Regioni di predisporre e adottare i piani di gestione rifiuti, procedendo all’approvazione tramite un atto amministrativo che segua la procedura prevista dalla Parte II del medesimo decreto in materia di Valutazione ambientale strategica (VAS) e di Valutazione d’incidenza ambientale (VINCA);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 aprile 2008, n. 239 (Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all’Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98);

VISTO il Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio (PRGR), approvato con deliberazione del Consiglio regionale 5 agosto 2020, n. 4;

RILEVATO che il nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 4/2020, al secondo capoverso dell'Introduzione 1.2.1 del paragrafo 1.2 "Criteri di localizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti speciali" dell'allegato A "Sezione criteri di localizzazione" al medesimo Piano, stabilisce che: *"Tutte le disposizioni che seguono, al pari di ogni altra disciplinante la localizzazione e la gestione degli impianti contenuta nel Piano, si applicano soltanto agli impianti oggetto di progettazione e realizzazione ex novo e non invece agli impianti, legittimamente esistenti alla data di approvazione del Piano, sia in occasione di rinnovo delle relative autorizzazioni che di varianti sostanziali e non sostanziali"*;

RITENUTO di dover modificare la suddetta disposizione in coerenza con i principi dettati in materia dalla legislazione statale di cui ai d.lgs. 152/2006 e 36/2003, nonché in conformità con i criteri che assistono il PRGR di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 4/2020 allo scopo di assicurare le corrette e uniformi modalità di svolgimento dei procedimenti preordinati al rilascio delle relative autorizzazioni;

RILEVATO che l'articolo 208, comma 19, del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche prevede l'applicazione delle medesime procedure previste per i nuovi impianti nel caso di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata e che analoga previsione è contenuta nell'articolo 15, comma 14, della l.r. 27/1998 e successive modifiche, nella parte in cui specifica che le procedure previste per il rilascio delle autorizzazioni di nuovi impianti si applichino anche agli impianti o alle discariche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio;

RILEVATO, in particolare, che il richiamato articolo 15, comma 14, della l.r. 27/1998 enuclea una precisa definizione di variante sostanziale che ricorre in presenza di modifiche *"a seguito delle quali gli impianti o le discariche esistenti aumentino, in misura del dieci per cento, la capacità di trattamento dei rifiuti ovvero smaltiscano o recuperino rifiuti con caratteristiche qualitative diverse, tali da determinare una difformità degli impianti o delle discariche rispetto all'autorizzazione rilasciata."*;

RILEVATO, inoltre, che in relazione agli impianti destinati allo smaltimento dei rifiuti le disposizioni recate dalla direttiva comunitaria 1999/31/UE e dall'articolo 4 del d.lgs. 36/2003 disciplinano puntualmente la diversa classificazione delle discariche ed al riguardo individuano le seguenti categorie:

- a) discarica per rifiuti inerti;
- b) discarica per rifiuti non pericolosi;
- c) discarica per rifiuti pericolosi;

RITENUTO di dover scongiurare possibili applicazioni del PRGR che, mediante varianti sostanziali volte alle c.d. "riclassificazioni" di discariche per rifiuti inerti o per rifiuti non pericolosi, consentirebbero di eludere in sede di autorizzazione di cui all'articolo 9 del d.lgs. 36/2003 i requisiti che lo stesso Piano ha precauzionalmente previsto per le nuove discariche della medesima categoria;

VALUTATO, pertanto, di dover precisare che nel caso di varianti sostanziali di discariche esistenti che siano di natura ed entità tali da determinare un passaggio di “categoria” tra quelle individuate dalla direttiva comunitaria 1999/31/UE e dall’articolo 4 del d.lgs. 36/2003, le stesse non possono essere esentate dalle previsioni che il PRGR ha previsto per i progetti di nuovi impianti della medesima categoria;

RILEVATO che in forza delle richiamate disposizioni occorre recepire nel vigente PRGR la necessità di assicurare l’applicazione dei criteri di localizzazione previsti per i nuovi impianti anche agli impianti esistenti laddove gli stessi siano oggetto di varianti sostanziali, in conformità alla legislazione regionale di riferimento in materia, atteso che le modifiche di tale natura ed entità richiedono criteri costruttivi, compresi quelli di ubicazione, e presidi ambientali più severi in ragione delle esigenze di tutela della salute pubblica e dell’ambiente e per evitare la produzione di danni potenzialmente irreversibili in ragione della specifica natura degli impianti di discarica e della diversa natura dei rifiuti ivi conferibili;

VALUTATO, altresì, al fine di dare piena attuazione ai principi di tutela dell’ambiente di cui agli articoli 3 *ter*, 3 *quater* e 178 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, e di assicurarne prioritaria considerazione e tutela nella composizione dei diversi interessi in gioco anche in tema di ciclo integrato e di gestione dei rifiuti, necessario conformare i procedimenti in corso alle nuove disposizioni;

RITENUTO, pertanto, di sostituire il secondo capoverso dell’Introduzione 1.2.1 del paragrafo 1.2 “Criteri di localizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti speciali” dell’Allegato A “Sezione criteri di localizzazione” al PRGR, recante:

“Tutte le disposizioni che seguono, al pari di ogni altra disciplinante la localizzazione e la gestione degli impianti contenuta nel Piano, si applicano soltanto agli impianti oggetto di progettazione e realizzazione ex novo e non invece agli impianti, legittimamente esistenti alla data di approvazione del Piano, sia in occasione di rinnovo delle relative autorizzazioni che di varianti sostanziali e non sostanziali”;

con i seguenti:

“Le disposizioni che seguono, comprese quelle che disciplinano la localizzazione e la gestione degli impianti contenute nel Piano, si applicano:

- a) ai nuovi impianti oggetto di progettazione e realizzazione;*
- b) agli impianti legittimamente esistenti alla data di approvazione del Piano nel caso di variante sostanziale che comporti una diversa classificazione della discarica tra le categorie individuate all’articolo 4 del d.lgs. 36/2003.*

Per gli impianti legittimamente esistenti alla data di approvazione del Piano, i criteri di localizzazione non trovano applicazione nel caso di rinnovi, di varianti non sostanziali, nonché nel caso di modifiche rese necessarie per adeguare gli impianti alle BAT o a normative tecniche sopravvenute e di varianti sostanziali diverse da quelle indicate nel precedente capoverso.”;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,

di sostituire il secondo capoverso dell'Introduzione 1.2.1 del paragrafo 1.2 "Criteri di localizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti speciali" dell'Allegato A "Sezione criteri di localizzazione" al Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio (PRGR), recante:

"Tutte le disposizioni che seguono, al pari di ogni altra disciplinante la localizzazione e la gestione degli impianti contenuta nel Piano, si applicano soltanto agli impianti oggetto di progettazione e realizzazione ex novo e non invece agli impianti, legittimamente esistenti alla data di approvazione del Piano, sia in occasione di rinnovo delle relative autorizzazioni che di varianti sostanziali e non sostanziali";

con i seguenti:

"Le disposizioni che seguono, comprese quelle che disciplinano la localizzazione e la gestione degli impianti contenute nel Piano, si applicano:

a) ai nuovi impianti oggetto di progettazione e realizzazione;

b) agli impianti legittimamente esistenti alla data di approvazione del Piano nel caso di variante sostanziale che comporti una diversa classificazione della discarica tra le categorie individuate all'articolo 4 del d.lgs. 36/2003.

Per gli impianti legittimamente esistenti alla data di approvazione del Piano, i criteri di localizzazione non trovano applicazione nel caso di rinnovi, di varianti non sostanziali, nonché nel caso di modifiche rese necessarie per adeguare gli impianti alle BAT o a normative tecniche sopravvenute e di varianti sostanziali diverse da quelle indicate nel precedente capoverso."

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'amministrazione.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Fabio Capolei)

F.to digitalmente Fabio Capolei

IL PRESIDENTE

(Antonio Aurigemma)

F.to digitalmente Antonio Aurigemma

Si attesta che la presente deliberazione, costituita da n. 7 pagine, è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL SEGRETARIO GENERALE VICARIO

(Ing. Vincenzo Ialongo)

Firmato digitalmente Vincenzo Ialongo

AT